AL SINDACO DEL COMUNE DI

	SAN MAURIZIO CANAVESE					
	SAN FRANCESCO AL CAMPO					
OGGETTO:	ISTANZA DI PAGAMENTO RATEALE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONIE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 202 BIS.					
II/La sottoscr	itto/a nato/a					
a	ilresidente nel Comune					
di	indirizzo (
Codice Fiscal	le Tel, al Verbale di Contestazione della Polizia Locale N riguardante					
in relazione a	al Verbale di Contestazione della Polizia Locale N riguardante					
nel Comune o in data dell'art./degli per un impor	certata (barrare la voce che interessa) li San Maurizio Canavese San Francesco al Campo oppure Area Aeroportuale notificato o contestato in data per violazione artt. commesso/i con veicolo targato rto totale previsto di Euro per il quale, essendo di importo					
superiore ai p	revisti Euro 200, NE RICHIEDE la rateazione come segue: (barrare la voce che interessa)					
massii massii	mo 12 rate, in quanto l'importo dovuto non supera Euro 2.000,00;					
massii	mo 24 rate, in quanto l'importo dovuto non supera Euro 5.000,00;					
massii massii	mo 60 rate, in quanto l'importo dovuto <u>supera</u> Euro 5.000,00.					
	DICHIARA DI ESSERE INFORMATO					
comm che, a presen che, in giorni sanzio data d che, in termin in unio	lle somme da versare, saranno applicati gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, primo la del DPR n. 602/1973 e s.m.i., pari al 4% annuo; vvalendosi della facoltà di presentare istanza di rateazione, vi è rinuncia della facoltà di atare ricorso avanti al Prefetto di Torino o al Giudice di Pace di Ciriè; in caso di rigetto dell'istanza o in caso di comunicazione di avvenuto decorso dei 90 per l'emissione del provvedimento di accoglimento o di rigetto, il pagamento della inotifica del provvedimento di diniego; in caso di accoglimento dell'istanza, se non vi sarà pagamento della prima rata entro i di indicati, vi sarà la decadenza automatica dall'istituto della rateazione con pagamento ca soluzione entro 30 giorni dalla data del mancato pagamento della rate; in caso di accoglimento dell'istanza, se vi fosse mancato versamento di due rate entro i di indicati, vi sarà decadenza automatica dall'istituto della rateazione con pagamento in soluzione entro 30 giorni dalla data del mancato pagamento dell'ultima rata non ac. DICHIARA					
sotto la propr	ia responsabilità, di essere informato che vi è decadenza dai benefici della rateazione					
eventualmento veritiere, di fo	e conseguiti e applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non ormazione o uso di atti falsi (artt. 75 76 del DPR n. 445/2000) e che al fine di poter eazione di: (barrare la/le voce/i che interessa/no)					
conoscer presente rateazion	si in condizioni economiche disagiate, e, pertanto, a tal riguardo, dichiara di aver preso nza del testo dell'art. 202 bis del Codice della Strada (che è riportato in allegato alla istanza), secondo il quale può avvalersi della facoltà di presentare l'istanza di ne solamente chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,16;					

redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il sottoscritto, per cui il limite di reddito di Euro 10.628,16 è elevato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi e, a tal fine allega alla presente: (barrare la voce che interessa)
copia/e autentica/autentiche della/e dichiarazione/i dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il proprio nucleo familiare;
dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 attestante la/le situazione/i reddituale/i o economica/economiche.
Il/la sottoscritto/a ALLEGA ALTRESÌ:
copia del proprio documento d'identità personale in corso di validità emesso dal con scadenza in data;
 copia del verbale per il quale è presentata istanza di rateazione.
Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, in base al D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente per i fini istituzionali connessi al procedimento consequenziale alla presente istanza.
Data
Per comunicazioni in merito all'istanza presentata si forniscono i seguenti riferimenti: Indirizzo di residenza/domicilio
Recapiti telefonici (fisso e/o cellulare)
Indirizzo posta elettronica

MODELLO FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

II/L	a sottoscritto/a	•		10 2000, II. 443)		nato/a
pres veri	lice Fiscale	R 28/112/2000, duna delle dichia	n. 445 e che, arazioni rese, c ase delle dichia	qualora dal cont lecadrà dai benet trazioni non veriti	trollo effettuato fici conseguenti	emerga la non conseguenti al
	in atto la famiglia convi iente:	vente e la situaz	DICHIARA ione reddituale		ciascuno dei c	componenti è la
N.	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	Rapporto di parentela	Reddito imponibile *
1						
2						
3						·
4						
5						
6				1000		
	dicare il reddito impo 'ultima dichiarazione.	nibile ai fini d	ell'imposta s	ul reddito delle	persone fisic	he, risultante
dipe ident Dich dati	ensi dell'art. 38 del DPR ndente addetto ovvero sol tità del dichiarante, all'uff tiara, inoltre, di essere inf personali raccolti saranr edimento per il quale la pr	ttoscritta o inviat icio competente v ormato, ai sensi to trattati, anche	a insieme alla via fax, tramite e per gli effett e con strumen	fotocopia, non a un incaricato opp i di cui all'art. 13 ti informatici, es	utenticata, di ur oure a mezzo pos 3 del D.Lvo n. 1	n documento di sta. 196/2003, che i nell'ambito del

CODICE DELLA STRADA - Art. 202-bis. - RATEAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
- 2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- 3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
- 4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
- 5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
- 6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
- 7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
- 8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
- 9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
- 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.